

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2772

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOREA e DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2004

—————

Abrogazione di disposizioni del codice civile e della legge
1° dicembre 1970, n. 898, in materia di cognome della moglie

—————

ONOREVOLI SENATORI. — In fase preparatoria, l'articolo 143-*bis* del codice civile ebbe un andamento oscillante: la collocazione del cognome del marito, volta a volta premessa, o aggiunto a quello della moglie, raggiunse solo dopo un notevole travaglio la soluzione adottata nel testo di legge: «La moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze».

La nuova norma rifletteva la volontà di rimozione legislativa dell'istituto della potestà maritale; il cognome del marito viene aggiunto in considerazione del valore dell'unità familiare. L'innovazione era stata notevole, se si tiene conto che prima della riforma del diritto di famiglia l'articolo 144 del codice civile stabiliva che la moglie seguisse la condizione civile del marito e ne assumesse il cognome. Secondo i migliori interpreti con il termine «condizione civile» doveva intendersi la condizione giuridica, in primo luogo per quanto riguarda la cittadinanza.

La scelta è stata anche criticata, dal momento che avrebbero potuto preferirsi anche altre soluzioni. In Francia, ad esempio, la giurisprudenza tende a rendere facoltativo l'uso del cognome della moglie; a seguito della separazione ciascuno dei coniugi può perdere il cognome dell'altro. Per il diritto tedesco i coniugi scelgono, all'atto del matrimonio, il cognome della moglie o quello del marito come cognome della famiglia; se nessuna scelta viene operata la famiglia assume il cognome del marito. L'esame della giurisprudenza che ha preceduto l'entrata in vigore della riforma denota una larga tendenza liberalizzatrice, per quanto riguarda l'uso del cognome. Infatti ci si era pronunciati con favore circa la legittimità dell'uso da parte della moglie di entrambi i cognomi, ed era stata ritenuta corretta l'aggiunta del cognome del coniuge al proprio, o l'omissione del co-

gnome del marito nei rapporti non giuridici. Tutto questo, però, a condizione che i suddetti comportamenti non integrassero, in relazione ad altre circostanze, gli estremi dell'ingiuria grave.

D'altra parte, i tentennamenti in sede legislativa sulla collocazione del cognome del marito sono indice della maggiore sensibilità, da parte del legislatore, al ruolo di autonomia nella vita sociale riconosciuto alla donna e della sua sempre più ampia affermazione in posizioni di prestigio. Da questo non può che concludersi che sono ormai maturi i tempi per la definitiva abrogazione della norma di cui all'articolo 143-*bis* del codice civile. Non si può, infatti, negare che al momento attuale l'assunzione — in esclusiva o in aggiunta — del cognome del marito rappresenta per la donna non più il simbolo di una fusione, contraddetta da tutto il resto della normativa e del costume, ma di una condizione di «minorità», o «debolezza», che ogni altra sua iniziativa o richiesta rifiuta.

Per completare il quadro è opportuno soffermarsi anche su un'altra norma di legge, che si ispira alla medesima *ratio* dell'articolo 143-*bis*. Nell'articolo 156 del codice civile, quinto comma, era previsto infatti che il giudice potesse vietare alla donna separata per colpa di usare il cognome del marito, ma non era previsto che nel caso in cui fosse riconosciuto colpevole il marito si consentisse ad essa di non utilizzarlo. Fu necessario l'intervento di una sentenza della Corte costituzionale, la n. 128 del 1970, perchè potesse essere riconosciuto alla moglie il diritto di richiedere di non usare il cognome del marito quando ciò potesse esserle di pregiudizio; solo con questa pronuncia si è concretizzata, con riferimento alla questione, una sostanziale parità delle posizioni dei coniugi, alla quale s'è ispirato il legislatore del 1975 con l'articolo 156-*bis*, correntemente col precepto costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 143-*bis* e 156-*bis* del codice civile sono abrogati.

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

